



Professione i. r.



Indirizzo Internet:
<http://www.snadir.it>
Posta elettronica:
snadir@snadir.it

**Periodico di attualità, cultura, informazione a cura dello
SNADIR - Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione**

Redazione - Amministrazione - Segreteria: via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA (RG) - Tel. 0932/76.23.74 (2 linee r.a.) - Fax 0932/45.53.28
Direttore responsabile: Rosario Cannizzaro - Iscr. Trib. Modica n.2/95 - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 2, DCB Ragusa

ANNO X - N. 6
Settembre - Ottobre
2004

TUTOR: UNO PER CLASSE. PERCHÉ NON TRE?

Durante le prove di esame orale del concorso riservato degli insegnanti di religione alcuni commissari si sono dilettrati nel precisare che l'unica funzione introdotta dall'attuale legge-delega di riforma del sistema di istruzione e formazione è quella del tutor. Ma è proprio così? Se andiamo a leggere la legge-delega n.53/2003 non troviamo alcun riferimento a questa controversa figura professionale. Le uniche norme che ne tratteggiano le competenze sono il decreto legislativo n.59 del 19 febbraio 2004, la circolare ministeriale n.29 del 5 marzo 2004 e le Indicazioni Nazionali (allegati A, B e C). I decreti attuativi della riforma devono definire le norme oggetto di delega, quindi sembrerebbe che la funzione di tutor, non essendo stata prevista nella legge-delega, debba essere affrontata con una apposita legge e definita meglio in una contrattazione con le organizzazioni sindacali.

Non è nostro stile sottrarci al dibattito in corso (magari trincerandoci dietro ad infantili: no!), pertanto riteniamo utile dire qualcosa a proposito di questi famigerati tutor che hanno fatto perdere il sonno a diversi insegnanti della scuola primaria.

Occorre prima di tutto chiarire se le funzioni previste per il tutor sono di esclusiva competenza di un insegnante o di tutti i docenti. L'assistenza tutoriale a ciascun alunno, il rapporto con le famiglie, l'orientamento per le scelte delle attività opzionali, il coordinamento delle attività didattiche ed educative e la cura della documentazione del percorso formativo sono tutte attività che il contratto collettivo nazionale di lavoro assegna a ciascun docente. Infatti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 24 luglio 2004 all'art.25 recita testualmente "La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione. (...) i docenti, nelle attività collegiali, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico - didattici, il piano dell'offerta formativa, adattandone l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio-economico di riferimento", e all'art.25 definisce il profilo professionale dei docenti come il possesso di "competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica."

Pertanto i compiti di counselling, coaching, holding, e cioè di orientamento, allenamento e sostegno sono mansioni che appartengono a tutti i docenti, a meno che non si voglia incominciare ad introdurre una diversificazione della carriera tra docenti esperti e non. A tal proposito è importante ricordare che attualmente sono in discussione alla commissione Cultura della Camera i due progetti di legge presentati nel giugno 2003 dagli onorevoli Paolo Santulli di Forza Italia (n. 4091) e Angela Napoli di Alleanza nazionale (n. 4095), i quali ripropongono una articolazione della professione docente in tre livelli: iniziale, ordinario ed esperto, corrispondenti - rispettivamente - ai 7°, 8° e 9° livello degli inquadramenti previsti per il personale dello Stato; secondo i predetti progetti di legge ai docenti esperti competono responsabilità relative alla formazione iniziale e di aggiornamento, di coordi-

segue a pag. 7



PROSPETTIVE DA APRIRE

E' oramai evidente che il concorso riservato non ha dato una effettiva risposta al precariato degli Idr.

Sommando il numero di coloro che mancavano dei requisiti di accesso con il numero di coloro che non hanno superato le prove concorsuali (drasticamente quanto incomprensibilmente selettive in alcune Regioni) si rileva che rimangono esclusi dal contratto a tempo indeterminato diverse migliaia di Idr.

Per forza di cose si evidenzierà presto una fascia di "precariato cronico", ossia, per dirla in termini espliciti, una fascia di docenti che continueranno ad essere sottoposti all'annuale incognita di una nomina che non potrà garantire loro né la sede né l'orario settimanale di servizio.

Adesso che la fase relativa al concorso riservato va concludendosi con la pubblicazione delle graduatorie generali di merito è opportuno quindi avviare un dibattito ed un confronto in ambito sindacale per verificare

segue a pag. 8

L'Irc e l'ora alternativa

"In 182 classi nelle scuole di Milano nessuno si avvale dell'ora di religione". Molte testate giornalistiche a diffusione nazionale, all'inizio del nuovo anno scolastico, hanno riportato la notizia in grande evidenza. Certamente un dato del genere deve far riflettere piuttosto che compiacere, innanzitutto la società milanese, ma anche tutti coloro che hanno a cuore il destino delle giovani generazioni. Non può essere solo la Chiesa ad occuparsi del problema, come alcuni vorrebbero, ma l'intera società. Infatti un dato del genere indica una tendenza del mondo giovanile che non riguarda solo la metropoli lombarda. E' facilmente prevedibile che nell'arco di pochi anni, soprattutto nella scuola superiore, il fenomeno abbia ad estendersi nel resto della penisola.

Se guardiamo alle percentuali dei non avvalentisi negli ultimi dieci anni nella scuola superiore si è avuto un incremento del 2% circa che può essere ritenuto fisiologico. Ma se attenzioniamo i dati delle grandi città è necessario cominciare ad anal-

segue a pag. 2

Valutazione dei titoli di qualificazione professionale le commissioni nel pallone

Nessuna direttiva dal Miur

In occasione della compilazione della domanda di partecipazione al concorso IdR, abbiamo con forza dichiarato che i possessori del titolo di istituto magistrale insieme a quello di scienze religiose o di magistero in scienze religiose, avrebbero potuto far utilizzare quale titolo di accesso quello più favorevole. Tale dichiarazione è stata riportata nel nostro sito ai n.1 e 22 delle FAQ - Risposte alle domande frequenti sulla compilazione della domanda per la partecipazione al concorso riservato IdR(http://www.snadir.it/documenti.asp?id_sezione=68&page=6).

La fuorviante formulazione dell'art.2, comma 2, punto A3 del bando di concorso, e cioè "altro diploma di scuola secondaria superiore, congiunto a diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana o a diploma accademico di Magistero in scienze religiose (...) o ad altro titolo ecclesiastico di livello superiore", ha creato tra le commissioni di esame due

diverse applicazioni, una giustamente favorevole e l'altra penalizzante per i candidati.

Ovvio che il Suggestore del testo, che oggi si stupisce del comportamento diversificato della commissioni di esame, avrebbe dovuto ascoltare le nostre puntuali osservazioni per permettere al Miur di stilare una norma rispettosa della lettera b) del punto 4.4. del DPR 751/1985.

Ad ogni modo è chiaro a tutti che le norme del bando di concorso devono recepire quelle contenute nel DPR 751/1985 e non vanificarle; compito dei giudici amministrativi è (e sarà) quello di riportare il bando nell'alveo delle norme superiori.

Ora, la lettera b) del punto 4.4. del DPR 751/1985, a proposito dei titoli di qualificazione professionale, stabilisce che può impartire l'insegnamento della religione cattolica nella scuola primaria e dell'infanzia chi "fornito di titolo di studio valido per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari, sia in possesso dei requisiti di

segue a pag. 2

L'Irc e l'ora alternativa

continua da pag. 1

izzare il problema con la dovuta cura. E' indubbio che la scelta l'Irc coinvolge la coscienza di ogni alunno e della rispettiva famiglia per cui ci si può ritenere abbastanza soddisfatti per le alte percentuali che ancora si registrano fra gli avvalentesi.

Se andiamo poi, ad analizzare il problema da un'altra angolatura ci si accorge che chi non si avvale dell'Irc la fa per motivazioni meno nobili, ma sicuramente plausibili. I quotidiani nel dare risalto al dato clamoroso dei non avvalentesi a Milano hanno dimenticato di evidenziare che la scelta dell'Irc è in alternativa al nulla. Un adolescente stante la situazione attuale si trova a scegliere tra l'Irc e l'ora d'aria considerando che sono pochi

coloro che scelgono di avvalersi delle altre opportunità previste: studio individuale, studio assistito, materia alternativa. Data tale condizione, onore e merito a tutti gli adolescenti d'Italia per il senso di responsabilità che hanno dimostrato e continuano a dimostrare. Infatti i dati dell'anno scolastico 2003/2004 dicono che alle Medie Superiori si sono avvalsi dell'Irc l'86,5% degli alunni.

E' necessario, però, riaprire un dibattito su come la scuola italiana gestisce ed intende gestire nel futuro l'Irc anche a seguito del processo riformatore in corso. Se la scuola è un momento educativo è mai possibile che possa proporre una disciplina di studio in alternativa al nulla? Che tipo di messaggio si intende dare alle giovani generazioni

ponendo l'ora di religione in alternativa all'ora d'aria e al bighellonare? Sì, proprio così! Quando c'è l'ora di religione i non avvalentesi molte volte dicono: andiamo a bighellonare. Non è forse giunto il momento di pensare seriamente all'opportunità della materia alternativa, lasciata cadere nel dimenticatoio troppo presto e facilmente?

Dopo aver dato una soluzione allo stato giuridico dei docenti di religione, è venuto il momento di affrontare altri problemi che riguardano l'Irc e fra questi c'è sicuramente la necessità di ripensare la collocazione di tale insegnamento nella scuola riformata ovviando ai limiti riscontrati nel recente passato e alla loro ricaduta negativa dal punto di vista educativo.

Salvatore Modica

Valutazione dei titoli di qualificazione professionale le commissioni nel pallone

continua da pag. 1

Nessuna direttiva dal Miur

cui al primo comma del presente punto 4.4." oppure chi "fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana".

Occorre tener presente che il diploma in scienze religiose (come anche Magistero in Scienze Religiose, Baccalaureato, Licenza, Dottorato) è autonomamente titolo utile per impartire l'Irc nelle scuole primaria e dell'infanzia e, quindi, per partecipare al concorso riservato per il predetto grado scolastico. Se il legislatore avesse voluto descrivere un titolo per impartire l'Irc contenente due titoli, avrebbe utilizzato l'avverbio "unitamente", così come ha egregiamente fatto al punto 4.3 lettera d) del DPR 751/1985: "diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana".

Invece, il punto 4.4 lettera b) del DPR 751/1985 stabilisce che chi non è in possesso del diploma di istituto magistrale per poter impartire l'Irc nella scuola primaria e dell'infanzia deve avere conseguito almeno un diploma in scienze religiose. E' utile ricordare che agli Istituti di Scienze Religiose - che rilasciano i diplomi in scienze religiose - si accede con il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore; forse sarà anche utile ricordare che il diploma di istituto magistrale è anch'esso un diploma di scuola secondaria superiore e che la frequenza dell'ulteriore anno integrativo consente l'accesso a qualsiasi università.

Infine, occorre sgombrare il campo da personali convinzioni: fino al 31 agosto 1990 il servizio di Irc è riconoscibile anche se prestato con la licenza elementare (sono ovviamente casi limite); ora il titolo di qualificazione professionale, compreso il diploma di istituto magistrale, è richiesto a partire dal 1° settembre 1990. Quindi da tale data il servizio di Irc nella scuola primaria e dell'infanzia è valido se prestato con uno dei seguenti titoli: diploma di

istituto magistrale (fino all'a.s. 2001/2002); diploma in scienze religiose; diploma di magistero in scienze religiose; baccalaureato; licenza; dottorato.

Il testo del DPR 751/1985 stabilisce che chi non è in possesso del titolo di istituto magistrale (titolo utile per le insegnanti di classe) deve aver conseguito **almeno** (=come minimo) un diploma in scienze religiose. Ovvio che la norma non vieta ad un insegnante in possesso del diploma di istituto magistrale di conseguire gli altri titoli accademici: diploma in scienze religiose, magistero in scienze religiose, baccalaureato, licenza e dottorato.

Inoltre l'art.4, comma 6 del bando di concorso (D.D.G. 2 febbraio 2004) afferma che i titoli valutabili sono quelli conseguiti entro la scadenza della domanda, e cioè l'8 marzo 2004. Risulta altrettanto chiaro che il candidato, qualora sia in possesso di più titoli utili, possa far valere quello più favorevole per accedere e gli altri quali titoli aggiuntivi, dichiarando in tal caso quale dei titoli aggiuntivi permette di valutare il servizio svolto dal 1° settembre 1990 in poi.

La riflessione proposta potrà essere più chiara se il lettore avrà la bontà di rispondere ad una mia domanda: quale titolo può far valere chi è in possesso della Licenza in Teologia e del diploma di istituto magistrale?

Certamente un chiarimento del Miur sarebbe utile, ma data la situazione creatasi - grazie al Suggeritore del bando - è alquanto difficile un pronunciamento definitivo.

Cosa fare, allora, se la commissione non valuta il titolo più favorevole? Occorre prima di tutto presentare reclamo (http://www.snadir.it/login_v.asp?page=/view/document.asp?ID=662); qualora la commissione non ritenga di procedere a vostro favore, entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva dovete procedere con un ricorso al Tar.

Le sedi dello Snadir sono disponibili per assistere i colleghi nella presentazione di questi eventuali ricorsi

Orazio Ruscica

Concorso IdR

La questione delle riserve

La sezione F ("Altre dichiarazioni") del modello di domanda di partecipazione al concorso degli insegnanti di religione riportava un primo riquadro nel quale indicare eventuali titoli di riserva. Molti colleghi hanno barrato la casella "N", trovandosi nella condizione di invalido civile con una percentuale d'invalidità permanente non inferiore al 46%, come prescrive l'art. 7 del decreto legislativo 23 novembre 1988 n.509.

Il riconoscimento del titolo di riserva nei concorsi pubblici per la scuola comporta per gli interessati il vantaggio di essere assunti in via prioritaria, nella misura del sette per cento sul totale dei nominativi indicati nella graduatoria generale di merito (Art. 3, legge 12 marzo 1999 n. 68).

Per analogia con quanto indicato nella C.M. 7 novembre 2000, n.248, è plausibile pensare che il sette per cento possa essere riferito al ruolo della scuola primaria e, distintamente, al ruolo della scuola secondaria e, con ulteriore specificazione territoriale, ai docenti inseriti nelle graduatorie delle singole diocesi.

Ciò ha suscitato larghe speranze in chi si trova nella condizione di invalido civile (con percentuale non inferiore al 46%), speranze, tuttavia, immediatamente ridimensionate dal fatto che per beneficiare della riserva è indispensabile l'iscrizione nelle liste speciali del collocamento e, quindi, occorre trovarsi in stato di disoccupazione, condizione questa del tutto estranea ai docenti di religione incaricati annuali, in servizio nella scuola per 365 giorni l'anno.

E' vero che l'art. 16, comma 2, della già citata legge 12 marzo 1999 n. 68, a proposito dei concorsi presso le pubbliche amministrazioni, afferma che *"I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso"*, ma tale articolo, nell'interpretazione dei Giudici del TAR *"va inteso nel senso che lo stato di disoccupazione, pur sempre indefettibile al momento della domanda di partecipazione al concorso, non è necessario che permanga sino al momento dell'assunzione dei riservisti: difatti lo spirito della norma è quello di tutelare quanto più possibile il diritto al lavoro dei disabili, consentendo agli stessi di usufruire dei benefici previsti dalla legge anche se lo stato di disoccupazione, esistente al momento della domanda, sia cessato durante i tempi (talora molto lunghi) di espletamento delle procedure concorsuali"*. T.A.R. Toscana, sez. I, 29 aprile 2002, n. 887 (puoi scaricare il documento al seguente indirizzo <http://www.snadir.it/documenti.asp?idsezione=27>).

La stessa interpretazione troviamo anche nella C.M. 7 novembre 2000, n.248 (Prot. n.D1/9889): questa evidenza l'innovazione rispetto alla precedente norma (Art. 19, legge n.482/68) che prevedeva lo stato di disoccupazione al momento della domanda e dell'assunzione, e rileva che, con la nuova legge 12 marzo 1999 n. 68, l'immissione in servizio del personale disabile prescinde dalla sussistenza dello stato di disoccupazione al momento dell'assunzione stessa.

E' evidente, allora, che ben pochi potranno usufruire della riserva "N", in quanto il criterio dello stato di disoccupazione, utile in un concorso ordinario cui partecipano, in gran parte, giovani laureati, è difficilmente applicabile in un concorso riservato, rivolto a chi, come nel caso degli IdR, deve poter vantare almeno quattro anni di servizio continuativo. Questa è l'indicazione di ciò che avverrà se le Commissioni, nelle varie Regioni d'Italia, verificheranno non solo il testo della legge ma anche l'interpretazione giurisprudenziale che della stessa hanno fornito le sentenze già pronunciate.

Anche in questo caso una indicazione ufficiale da parte del MIUR sarebbe risultata opportuna per evitare possibili valutazioni contraddittorie tra una regione e l'altra delle documentazioni consegnate dai docenti al termine delle prove concorsuali.

Ernesto Soccavo

Puntoedu: richiesta la collaborazione dell'Adr

Alla fine di settembre abbiamo ricevuto, come Associazione ADR (*) la richiesta, da parte dell'INDIRE, di collaborare, insieme ad altri, ad un progetto di aggiornamento per gli insegnanti, da inserire nella piattaforma Puntoedu.

I tempi ristretti, entro i quali dover presentare il nostro progetto finito, ci hanno fatto dubitare della possibilità di una risposta positiva, ma nello stesso tempo ci dispiaceva non essere presenti come sindacato e non presentare nessun documento specifico al fine di sostenere e confrontarci anche come insegnanti di religione cattolica in questo momento di passaggio importante per la scuola italiana.

L'esperienza maturata nei mesi passati in preparazione al concorso per gli Irc, sia come esperienza di lavoro in comune, sia come approfondimento delle tematiche legate alla Legge 53/03 di riforma della scuola, ci ha sostenuti nella decisione di presentare un piccolo progetto, attraverso materiali di studio.

Tempi più lunghi ci avrebbero permesso di fare di più e meglio, elaborando magari anche proposte interattive con schede di verifica, ma ci è sembrato, comunque, importante dare il nostro contributo.

Abbiamo elaborato due proposte: una più generale riguardante alcuni aspetti della riforma Moratti e in particolare una lettura degli allegati alla Legge, divenuti ormai parte integrante della stessa; un'altra più specifica per l'insegnamento della religione cattolica alla luce dei nuovi OSA, emanati dalla Conferenza Episcopale italiana e dal Ministero dell'Istruzione, per la scuola primaria e il primo anno della scuola secondaria di primo grado.

Ci è sembrato bello, infatti, sia inserirci nella ricerca comune nel tentativo di cogliere meglio gli aspetti peculiare della legge Moratti e di approfondire i cambiamenti che questi comportano per la scuola italiana, per l'insegnamento, per alunni e docenti.....

Nello stesso tempo ci è parso opportuno inserire anche materiali specifici per l'Irc, elaborati a partire dalla nostra esperienza, aperti alle nuove opportunità che la scuola offre e attenti alle interazioni possibili.

Queste, dunque, sinteticamente, le due proposte presentate:

1. lavoro di approfondimento su gli allegati alla legge delega di riforma della scuola, divenuti parte integrante del decreto 59 del febbraio 2004.

Gli obiettivi:

- approfondire le cosiddette linee guida pedagogiche del testo di riforma.
- comprendere i suggerimenti pedagogici sottesi
- fornire strumenti per una maggiore consapevolezza nell'affrontare la scuola della riforma

Ordine di scuole: Linee generali di riflessione per tutti gli ordini di scuole, anche se l'assenza momentanea di decreti per la scuola superiore rende il discorso per questo ordine di scuole solo suppositivo.

Titolo del materiale:

Gli allegati alla riforma e "il principio ologrammatico".

Descrizione del materiale di studio

La legge 53 di riforma della scuola del marzo 2003 è una legge delega che prelude a decreti applicativi dei suoi principi ispiratori.

Già in prima istanza, allegati al testo della legge il Ministero aveva reso pubblici dei documenti allegati, praticamente confluiti tali e quali nel testo del decreto legislativo 59 del 19 febbraio del 2004.

In questi testi compaiono le tematiche, altrimenti assenti nel testo della legge delega di: portfolio, piano di studio personalizzato, obiettivo formativo, unità di apprendimento ecc. che possono essere considerate tra le novità più rilevanti della proposta legislativa.

Interessante risulta soprattutto il fatto che per ben due volte nelle indicazioni per ciascun ordine di scuole, compaia l'immagine dell'ologramma come espressione significativa e da tenere presente nella elaborazione di una "programmazione" efficace e per una didattica aggiornata alla scuola dell'autonomia.

A partire da queste considerazioni il lavoro vorrebbe esplicitare alcune delle idee sottese alla elaborazione teorica del testo di legge e proporre nuove prospettive per la relazione alunno-insegnante.

2. Proposta di un esempio di programmazione per l'Irc nella scuola primaria e nel primo anno della scuola secondaria di primo grado.

Gli obiettivi:

- sostenere gli insegnanti di religione cattolica nel rivedere la loro attività didattica e impostarla alla luce degli Osa e all'interno delle pro-



spettive didattico-pedagogiche indicate dalla legge 53/03

Ordine di scuole: Scuola primaria e primo anno della scuola secondaria di primo grado

Titolo del materiale:

Un esempio di programmazione per mappe concettuali a partire dagli OSA dell'Irc.

Descrizione del materiale di studio:

Presentiamo un esempio di programmazione per ciascuno dei cinque anni (un monoennio e due bienni) della scuola primaria e il primo anno della secondaria di primo grado (primo anno del biennio).

Tale lavoro, tenendo conto della centralità dell'alunno nei processi di apprendimento e della specificità della disciplina, è tentato a partire dagli OSA per l'Irc. All'interno di tale progetto si evidenzia anche il tentativo di inserire l'educazione alla convivenza civile, a partire dal valore del confronto e del dialogo con altre culture e con altre religioni, nella consapevolezza dell'importanza di questo particolare aspetto della riforma Moratti, trasversale ad ogni insegnamento.

La metodologia utilizzata, per mappe concettuali, ci sembra particolarmente idonea a rendere l'alunno consapevole delle linee generali previste per l'Irc nel primo ciclo del sistema di istruzione e, contemporaneamente, a costruire lui stesso il proprio percorso. L'impostazione di tale programmazione prevede, inoltre, l'utilizzo di una metodologia di apprendimento "a spirale" (Bruner).

Come sempre questo lavoro ci ha fatto riscoprire la grande importanza del confronto tra noi e con colleghi di altre discipline, la straordinaria utilità del progettare insieme, ma anche il ruolo che si apre per il nostro sindacato all'interno delle prospettive e del dibattito attuale sulla scuola italiana. Ci sembra, infatti, che il momento attuale ci solleciti ad essere particolarmente aggiornati e presenti all'interno delle istituzioni scolastiche per vivere attivamente e creativamente i cambiamenti e non subirli passivamente, con una certa rassegnazione e stanchezza, purtroppo oggi spesso diffuse nel mondo scuola.

Barbara Pandolfi
Luigi Cioni

(*) L'ADR è l'associazione dello Snadir che si occupa di proporre attività di aggiornamento e formazione. E' stata riconosciuta dal Miur come soggetto qualificato di formazione per il personale della scuola ai sensi del D.M. 177/2000.

A PROPOSITO DI PREVIDENZA...

Il Governo ha approvato in data 3 ottobre u.s. la riforma delle pensioni con un emendamento al disegno di legge delega sulla previdenza.

La riforma prevede, come regola generale, l'innalzamento a 40 anni dei contributi necessari per andare in pensione prima dell'età di vecchiaia. La riforma scatterà dal primo gennaio 2008.

Ecco in sintesi i punti dell'emendamento

Età pensionabile: a partire dal 2008, i lavoratori andranno in pensione facendo valere i requisiti classici per la pensione di vecchiaia (65 anni per gli uomini, 60 per le donne e 20 anni di contributi) oppure 40 di versamenti;

Super incentivi dal 2004: 32,7% di contributi previdenziali in busta paga per quei lavoratori che, raggiunti i requisiti di anzianità, 57 anni di età e 35 di contributi, decideranno di rimanere in attività almeno altri due anni;

Tre scelte: i lavoratori potranno decidere di avere gli incentivi in busta paga, oppure di versare l'importo all'Inps per aumentare l'importo della pensione oppure destinare la somma alla previdenza complementare;

Dipendenti pubblici: gli incentivi saranno estesi anche ai dipendenti pubblici, occorre, però, un confronto con le Parti Sociali e con le Regioni;

Penalizzazioni: dopo il 2008, le pensioni di anzianità di coloro che decideranno di andare in pensione con 35 anni di contributi, saranno calcolate con il sistema contributivo.

Periodo transitorio: entro 18 mesi dalla delega saranno previsti regimi speciali a favore dei lavori usuranti, per le lavoratrici madri e per i lavoratori precoci;

Diritti acquisiti certificati: ovvero una certificazione per tutti coloro che, pur potendo andare in pensione, decidono di rimanere in attività.

Pensioni d'oro: 15.000 euro al mese, tetto massimo non superabile, l'eccedenza finanzia lo Stato sociale

Previdenza Complementare: In seguito alla riforma nel prossimo futuro la pensione obbligatoria sarà corrispondente a circa il 60% dell'ultima retribuzione in attività e sicuramente inferiore alle attuali prestazioni.

È, infatti, prevista l'istituzione di alcuni Fondi pensione, con riferimento ad uno o più dei Comparti contrattuali esistenti nel pubblico impiego (Ministeri).

Le stesse riforme hanno però previsto, proprio per attenuare gli effetti sulla previdenza pubblica, la possibilità di affiancare alla pensione obbligatoria

una pensione complementare: il cosiddetto "secondo pilastro" del sistema previdenziale, attuato mediante i Fondi pensione.

Molti lavoratori del settore privato hanno già attivato forme pensionistiche complementari e, nel breve periodo, saranno attuate anche per i lavoratori pubblici, Enti locali, Parastato, ecc.).

Per quanto riguarda il comparto della scuola il Fondo pensione, denomi-

nato "Espero" è stato costituito, con atto notarile, in data 17.11.2003 e dal 12.05.2004 ha ottenuto la concessione dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività da parte della Covip. La raccolta delle adesioni potrà avvenire, presumibilmente, a partire dai primi mesi dell'anno scolastico 2004/2005.

COME FUNZIONA UN FONDO PENSIONE

I Fondi pensione negoziali prevedono il versamento di contributi da parte del lavoratore e da parte del datore di lavoro.

Viene, inoltre, destinata al Fondo una quota del (o, secondo i casi, tutto il) trattamento di fine rapporto (TFR).

In più, per i dipendenti delle amministrazioni statali iscritti ai fondi negoziali di categoria sono previsti, nei primi due anni di vita del Fondo, alcuni "bonus" per incentivare l'adesione dei lavoratori, ad esclusivo carico dell'Amministrazione datrice di lavoro.

Infatti, i lavoratori della scuola, che aderiranno entro il primo anno di vita del Fondo Espero, si vedranno accreditato un contributo aggiuntivo dell'1%; coloro che aderiranno nel secondo anno di vita avranno diritto ad un contributo aggiuntivo dello 0,5%. I contributi sono fissati dai singoli contratti collettivi di lavoro.

Come esempio consideriamo i contributi previsti per il Fondo "ESPERO", istituito per i lavoratori della scuola (v. in riquadro in basso a sinistra).

A CHI CONVIENE L'ADESIONE AD UN FONDO PENSIONI

E' bene precisare che l'adesione ad un fondo pensione, nella fattispecie ai fondi "Espero", non è obbligatoria, quindi prima di aderire conviene valutare bene vantaggi e svantaggi.

Nei prossimi 18 mesi i decreti attuativi della riforma, forse ci daranno maggiori chiarimenti sulle scelte previdenziali che dovremo adottare, allora il nostro consiglio è quello di aspettare tali decreti prima di catapultarsi nell'adesione a tali fondi.

Antonino Abbate



	a carico datore di lavoro *	a carico lavoratore *	Quote di trattamento fine rapporto- TFR - *	quota aggiuntiva **	quota aggiuntiva **
Lavoratore a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2000 (optanti)	1%	1%	2%	1,5%	1%, se aderisce entro il 1° anno 0,5%, se aderisce entro il 2° anno
Lavoratore a tempo indeterminato assunto dopo il 31.12.2000	1%	1%	6,91%		1%, se aderisce entro il 1° anno 0,5%, se aderisce entro il 2° anno
Lavoratore a tempo determinato	1%	1%	6,91%		1%, se aderisce entro il 1° anno 0,5%, se aderisce entro il 2° anno

* della retribuzione tabellare (100% stipendio base, 100% Indennità integrativa speciale, 100% Retribuzione individuale anzianità, più altre voci già utili per il TFS - buonuscita)

** della base retributiva presa a riferimento per il calcolo della buonuscita

*** il bonus aggiuntivo è versato dalla propria Amministrazione, solo per 12 mesi, ed è pari all'1%, se si aderisce nel I anno di vita del fondo, ed allo 0,5% se si aderisce entro il II anno

Domande di pensione

Il Ministero dell'istruzione emanerà entro breve il decreto annuale e la circolare operativa che fissa (in genere al 10 gennaio di ogni anno) i termini per la presentazione delle domande di pensione e per la richiesta di mantenimento in servizio oltre i 65° anni.

Quest'anno i docenti che intendono andare in pensione (pensione di anzianità), da settembre 2005, dovranno avere i requisiti dei 57 anni di età e 35 anni di contributi.

Ai sensi dell'art.59, comma 9, della legge 449/97 potranno chiedere di essere collocati in pensione coloro che compiranno i 65 anni di età dopo il 31 agosto ed entro il 31 dicembre 2005.

I docenti che hanno 38 anni di servizio, potranno invece andare in pensione dal 2004 senza il vincolo del requisito dell'età.

Il termine di scadenza (in genere al 10 gennaio di ogni anno) si riferisce anche alle domande di trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età.

Coloro che l'anno scorso hanno chiesto ed ottenuto il trattenimento in servizio, e che intendono rinunciare al secondo anno, possono presentare entro la stessa scadenza la domanda di pensione di vecchiaia. Entro il termine di scadenza (in genere al 10 gennaio di ogni anno) possono infine essere revocate le domande presentate precedentemente.

Redazione

L'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO NELLA RIFORMA MORATTI: LE RAGIONI DI UNA SCELTA

La legge di Riforma della Scuola ha introdotto un elemento di novità sul piano della formazione del secondo ciclo. Si tratta della cosiddetta "alternanza scuola - lavoro", la cui definizione normativa è stata presentata dal Miur il 21 maggio u.s. con apposito schema di decreto legislativo.

Su questa nuovo impianto formativo che prevede l'alternanza occorre, anzitutto, operare alcune riflessioni di fondo. Si tratta di un percorso di serie inferiore? O, peggio ancora, di una formula che intende discriminare i più bravi dai meno bravi, che mira a privilegiare alcuni a discapito di altri?

Le motivazioni sembrano tutt'altre e partono da una lettura attenta del nostro Paese, ove in questi ultimi anni si è andata sempre più registrando una forte carenza di personale qualificato, di tecnici e di quadri intermedi in grado di rispondere alla domanda del mondo del lavoro.

La Riforma Moratti ha inteso aprire un orizzonte nuovo al fine di superare il limite di una scuola che pur dando una notevole formazione culturale, non è riuscita a rispondere alle esigenze che il mondo delle professioni reclama. E' all'interno di questa situazione che va dunque letta la novità dell'alternanza scuola - lavoro, la quale rappresenta un percorso di pari dignità rispetto a quello a tempo pieno, poiché - come si afferma nel suddetto decreto - "tutti i giovani che scelgono l'istruzione secondaria sono messi nelle condizioni non solo di proseguire gli studi di istruzione superiore, ma anche nella formazione superiore. Analogamente, tutti i giovani che scelgono la formazione secondaria, a tempo pieno o in alternanza, sono posti nella condizione non solo di proseguire il proprio percorso di crescita nella formazione superiore a tempo pieno o in alternanza, ma anche nell'istruzione superiore". Nessuna discriminazione dunque!

L'alternanza scuola - lavoro è ritenuta dal legislatore la risposta naturale ad una domanda che viene dal Paese e che mira ad allinearla alle altre realtà europee. Se in Danimarca su 100 giovani tra i 16 e i 19 anni 50 sono coinvolti in percorsi in alternanza e se nel regno Unito ne vengono coinvolti 28, in Italia a stento 1 su 100.

1. L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO

a. Le ragioni di una scelta

L'introduzione di questa nuova forma di apprendimento trova la sua legittimazione, secondo il progetto di Riforma della scuola, nel fatto che la società di oggi esige sempre più nuove professionalità, sicché è compito della scuola mettere i giovani nelle condizioni non solo di ricevere delle conoscenze di base, ma soprattutto di acquisire abilità, capacità e competenze spendibili nel mondo del lavoro.

Secondo lo schema di decreto legislativo, l'alternanza scuola - lavoro ha come ambito applicativo il secondo ciclo e interessa sia il sistema dei licei, sia il sistema dell'istruzione e della formazione professionale. Ad usufruirne sono gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età,

i quali potranno così completare il loro processo formativo fino alla maggiore età.

b. Le sinergie tra Scuola e territorio

La realizzazione di percorsi di studio in alternanza scuola - lavoro esige chiaramente un sforzo sinergico tra Istituzioni scolastiche e territorio. La Scuola infatti, secondo l'indicazione dello schema di decreto legislativo, è chiamata a porre in essere una progettazione di percorsi in alternanza, percorsi che devono prevedere l'apertura al territorio con tutte le sue articolazioni lavorative e che devono essere costantemente verificati e valutati nella loro dinamica applicativa. L'elemento di garanzia della validità del percorso in alternanza resta,



insomma, sempre la scuola, la quale stabilisce i criteri di accesso e valuta il raggiungimento delle finalità formative.

In questa prospettiva, i soggetti del territorio che potranno rendere possibili i percorsi in alternanza e con i quali la Scuola dovrà interagire con spirito di concertazione sono le imprese, le associazioni di rappresentanza, le Camere di commercio, enti pubblici e privati "disponibili ad accogliere studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro" (Art. 1, comma 2).

2. LE FINALITÀ DEI PERCORSI IN ALTERNANZA

La progettazione dell'alternanza risponde ad alcune finalità formative che guardano al processo di apprendimento non soltanto nella direzione dell'acquisizione di conoscenze, ma soprattutto nell'ottica della risposta della scuola ai bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani.

E così, pertanto, la nuova impostazione in alternanza mira al raggiungimento di alcune precise finalità.

a. La flessibilità dell'apprendimento

E' la prima finalità fondamentale. In pratica, con la Riforma si passa dall'apprendimento solo in classe, ritenuto quello più significativo e culturalmente valido, all'apprendimento sul campo, "equivalente sotto il profilo culturale ed educativo" (Art. 2, comma 1). Il processo di insegnamento/apprendimento esige oggi che i giovani siano messi nelle condizioni di collegare sistematicamente "la formazione in aula con l'esperienza pratica", visto che non è più possibile un apprendimento centrato sulle sole conoscenze teoriche, su procedimenti argomentativi di stampo razionalistico senza un loro collegamento con la vita e l'esperienza pratica. La formula della Riforma Moratti vorrebbe dunque rispondere all'esigenza di favorire un apprendi-

mento capace di stabilire il profondo legame tra il sapere e il saper fare.

b. La valorizzazione delle vocazioni personali degli studenti e il collegamento con la società e il mondo del lavoro

Con la Riforma Moratti l'intenzione del legislatore è quella di attenzionare le peculiarità, le attitudini e le vocazioni individuali degli allievi. Lo schema di decreto legislativo sull'alternanza evidenzia, infatti, come una delle finalità di questa nuova esperienza formativa sia quella di "favorire l'orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali" (Art. 2 comma 1 c). Non c'è dubbio che l'esito di tale valorizzazione è affidato alla capacità di ogni singola Istituzione scolastica di saper avvicinare i giovani alla società e al territorio con il quale essa interagisce; in tale ottica i percorsi in alternanza possono costituire lo strumento per arricchire la formazione acquisita sul piano didattico con l'acquisizione di competenze e abilità che possono direttamente essere spesi dai giovani nel mercato del lavoro.

L'impianto didattico previsto dall'alternanza supera dunque, di gran lunga, l'idea di scuola a se stante, di scuola proiettata su se stessa, per dare spazio ad una prospettiva nella quale emerge la necessità di stabilire una forte correlazione tra i processi formativi posti in essere dalla scuola e lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio, nonché il bisogno di "realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile" (Art. 2, comma 1 d).

Al fine di garantire il raggiungimento di queste finalità nelle diverse realtà territoriali, nello schema di decreto attuativo viene indicato lo strumento che dovrà coordinare il sistema dell'alternanza. Si tratta di un apposito Comitato nazionale, nominato dal Ministro dell'istruzione e formazione in collaborazione rispettivamente con il Ministro delle attività produttive e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e con al proprio interno rappresentanti del mondo del lavoro, di istituzioni interessate e delle Parti sociali.

Compito del Comitato è quello di determinare i criteri con i quali si dovrà effettuare il percorso in alternanza, nonché dare indicazioni in ordine alla stipula delle convenzioni che le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, realizzeranno con i soggetti esterni disponibili ad accogliere studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa. Tali convenzioni "in relazione al progetto formativo regolano i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi di alternanza, ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti" (Art. 3).

3. L'ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DELL'ALTERNANZA

Il problema fondamentale dei percorsi in alternanza è sicuramente quello relativo alla loro organizzazione didattica. In che modo, infatti, dovrà essere gestita questa nuova esperienza formativa? Al di là dei criteri generali che saranno formulati dal Comitato nazionale, lo schema di decreto attuativo indica le seguenti linee di azione:

- la progettazione di apprendimenti mediante esperienze lavorative: è il primo compito della istituzione scolastica, che è chiamata ad individuare forme di apprendimento da parte dei giovani attraverso collegamenti con realtà esterne presenti nel territorio: imprese, associazioni, enti;

L'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO NELLA RIFORMA MORATTI: LE RAGIONI DI UNA SCELTA

continua da pag. 5

- la stipula di una convenzione con l'ente disponibile a percorsi in alternanza;
- la strutturazione flessibile dei percorsi: questi vanno infatti articolati, nella fase della progettazione, in "periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro" (Art. 4, comma).

a. Peculiarità e articolazione dell'organizzazione didattica

I percorsi in alternanza non sono, secondo il legislatore, di minore dignità culturale, quasi una sorta di formazione di serie b per studenti più deboli o meno dotati. Al contrario, il decreto legislativo

legittima l'apprendimento nel mondo del lavoro come un processo formativo importante e significativo, e difatti afferma che "I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale" (Art. 4, comma 2). Quell'essere parte integrante spiega come

sia volontà del legislatore attribuire all'alternanza un valore di pari dignità rispetto al momento formativo in aula.

Circa l'articolazione dei percorsi formativi in esperienze di lavoro, il decreto suggerisce poi alcuni criteri di attuazione:

- la gradualità e progressività: in sostanza, la scuola deve progettare forme di apprendimento mediante esperienze lavorative rispettando lo sviluppo personale, culturale e professionale degli studenti in relazione alla loro età;
- l'interazione e la relazionalità con gli obiettivi di singoli indirizzi di scuola: l'apprendimento in alternanza non è cosa altra rispetto all'apprendimento in aula, in quanto deve stabilirsi un rapporto circolare e di dimensionamento tra i periodi di apprendimento mediante esperienze lavorative e gli obiettivi formativi dei diversi percorsi del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
- la capacità recettiva degli enti esterni: nell'organizzazione didattica dei percorsi in alternanza

la scuola deve valutare la capacità di accoglienza presente negli enti esterni disponibili a queste forme di apprendimento, la loro possibilità di concorrere agli obiettivi formativi degli allievi, nonché le modalità di tempo e di orario in cui svolgere questi periodi di apprendimento, che possono essere diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni (Art. 4, comma 4).

4. IL SISTEMA TUTORIALE E LA CERTIFICAZIONE

Il sistema tutoriale previsto dall'art. 5 dello schema di decreto attuativo sull'alternanza scuola lavoro costituisce sicuramente un elemento di garanzia del processo formativo in alternanza. La nota caratteristica di detto sistema è la "personalizzazione", ossia il rapporto personalizzato con gli studenti che intraprendono il percorso; dal punto di vista funzionale, invece, esso è finalizzato ad alcuni obiettivi:

- la promozione delle competenze degli studenti;
- il raccordo tra l'Istituzione scolastica o formativa e il mondo del lavoro e il territorio.

Il sistema poggia, poi, su due figure tutoriali: il tutor formativo interno e il tutor esterno.

Quale il compito, il ruolo di queste figure all'interno del processo di formazione in alternanza?

Certo, le indicazioni presenti nello schema di decreto attuativo appaiono piuttosto generiche e non entrano in dettagli organizzati in grado di fornire un quadro di concretezza, tuttavia sono rilevabili alcuni passaggi di indirizzo circa il lavoro spettante al tutor.

a. Il tutor interno

E' una figura che deve essere scelta tra i docenti dell'Istituzione scolastica o formativa. Se l'indicazione del decreto è in tal senso abbastanza chiara, resta naturalmente il problema del "come" procedere a questa designazione, dei "criteri di scelta" che il Collegio dei docenti è chiamato ad adottare per individuare il docente cui dovrà essere affidato il compito di seguire gli studenti in percorso di alternanza; non c'è dubbio che le singole Istituzioni scolastiche dovranno, a questo punto, stabilire la criteriologia di accesso al sistema tutoriale.

Circa i compiti del tutor interno designato a seguire gli allievi che intraprendono percorsi in alternanza, lo schema di decreto attuativo ne indica sostanzialmente tre:

- l'assistenza dello studente nelle varie fasi del percorso;
- la guida: è un di più rispetto alla mera assistenza, poiché si tratta di mettere gli studenti nelle condizioni di capire gli obiettivi da raggiungere e di favorire l'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro;

- la verifica del percorso in alternanza: il tutor deve operare, in collaborazione con il tutor esterno, una verifica in ordine alla validità del percorso svolto, agli esiti formativi e culturali raggiunti, alle abilità pratiche conseguite e al complessivo possesso di acquisizioni derivante dal percorso seguito dallo studente.

Chiaramente rimangono aperti parecchi problemi procedurali; è certo invece, secondo lo schema di decreto attuativo, che "i compiti svolti dal tutor interno sono riconosciuti, ai fini del relativo specifico compenso, in sede di contrattazione collettiva" (Art. 5, comma 4).

b. Il tutor esterno

La designazione del tutor esterno spetta all'Ente (Impresa, associazione di categoria, Camera di Commercio, Ente pubblico o privato) con il quale l'Istituzione scolastica o formativa stipula la convenzione sul percorso in alternanza.

Questa seconda figura è, senza dubbio, fondamentale, poiché lo schema di decreto attuativo attribuisce ad essa alcuni compiti essenziali per la riuscita del percorso in alternanza. In sostanza, il tutor esterno svolge un ruolo finalizzato a tre obiettivi fondamentali:

- l'inserimento dello studente nel contesto operativo dell'ente che lo accoglie: il tutor, in pratica, deve creare le condizioni perché lo studente raggiunga un livello idoneo di integrazione con l'ente o l'impresa in cui dovrà formarsi;
- l'assistenza diretta dell'allievo nel percorso di formazione sul lavoro; è infatti nell'attività sul campo che il tutor è chiamato a fornire conoscenze, a facilitare l'acquisizione di abilità, a veicolare strumenti operativi finalizzati alla formazione tecnica dello studente;
- l'indicazione all'Istituzione scolastica o formativa di tutti gli elementi atti a "verificare e valutare l'attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi" (Art. 5, comma 3).

Al tutor esterno, dunque, non spetta la valutazione finale del percorso in alternanza dello studente, in quanto trattasi di una specifica prerogativa dell'Istituzione scolastica; egli, però, deve cooperare con quest'ultima nel processo di valutazione attraverso la prospettazione di tutti quei dati utili

individuati sul campo, così da consentire all'Istituzione scolastica una valutazione completa in ordine agli obiettivi raggiunti dallo studente e alla validità ed efficacia del percorso formativo.

Sulla base della valutazione l'Istituzione scolastica procede alla certificazione delle competenze acquisite dagli studenti, che costituiscono crediti ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi dell'istruzione e formazione.

5. CONCLUSIONI

Certamente l'introduzione dei percorsi in alternanza costituiscono una scommessa per il sistema scolastico italiano. Se da un lato rispondono ai bisogni formativi della società che cambia, dall'altra

richiedono tempi di maturazione per una scuola che fa fatica ad entrare nel meccanismo di un nuovo sistema formativo, non tanto per pre-comprensioni o pregiudizi quanto perché si avverte il rischio

che il percorso scolastico stabilito dalla Riforma potrebbe svuotarsi dei suoi veri contenuti culturali e formativi che hanno segnato il cammino di generazioni e trasformarsi in una babele senza orizzonti. Sicuramente i tempi chiedono alla scuola di innovare, ma non dimenticando le radici più profonde della sua esistenza.

Domenico Pisana

L'ADR e lo Snadir organizzano Corso di Aggiornamento Insegnanti di Religione "L'insegnante di religione nella scuola che cambia"

Venerdì 19 novembre 2004

Hotel Granduca - San Giuliano Terme (PI)

Lunedì 22 novembre 2004

Sala Universitaria - Cagliari

Lunedì 29 novembre 2004

Centro Maria Immacolata Poggio San Francesco (PA)

Martedì 7 dicembre 2004

Baia Samuele Hotel Village Sampieri - Scicli (RG)

Nel sito internet <http://www.snadir.it>
trovate il programma e le modalità di partecipazione

TUTOR: UNO PER CLASSE. PERCHÉ NON TRE?

continua da pag. 1

namento, di valutazione interna e di collaborazione con il dirigente scolastico. Il rischio di avviarsi verso una scuola dove ci sono insegnanti di serie A e di serie B è alle porte. Tant'è che la funzione tutoriale ha incominciato a far emergere forti attriti tra i colleghi, in particolare tra coloro che hanno dato la disponibilità a svolgere funzione di tutor e gli altri che sono stati esclusi da tale funzione (per verificare l'esattezza dell'affermazione vi invito assistere ad uno dei tanti collegi docenti di scuola primaria).

E' vero che la funzione tutoriale nella scuola primaria è quella che crea più problemi, ma non è da meno quella prevista per la scuola dell'infanzia e per la scuola secondaria di primo grado. Tanto per fare qualche esempio occorrerebbe spiegare la contraddizione esistente nella funzione di tutor presente nelle Indicazioni Nazionali sull'attività educativa nella scuola dell'infanzia; da una parte si afferma che la funzione di tutor è assolta da tutti i docenti di sezione, dall'altra si sostiene che è una singola figura.

Ma torniamo al tutor previsto per la scuola primaria. In questi primi mesi del nuovo anno scolastico ci si è quasi accapigliati per assicurare alle prime classi un tutor con un'attività di insegnamento non inferiore a 18 ore settimanali. In questo modo, tenendo presente per comodità il vecchio modulo, in ogni due prime (secondo o terzo) classi sono stati assegnati due docenti tutor con un orario non inferiore a 18 ore per classe, per cui il terzo insegnante deve recuperare le ore di insegnamento frontale in altre classi; è indubbio che in questo modo si avrà nel tempo una riduzione dell'organico. Questa soluzione penalizzante non è la sola possibile; infatti la scelta dell'insegnante prevalente (18 ore) deriva da una applicazione di un testo che attualmente è provvisorio ed è di in contraddizione con il decreto legislativo 59/2004. E' noto che l'allegato B "Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati nella scuola primaria" stabilisce che il tutor fino al primo biennio "svolge attività educative e didattiche in presenza con l'intero gruppo di allievi che gli è stato affidato per l'intero quinquennio, per un numero di ore che oscillano" da 18 a 21 ore settimanali.

Invece il decreto legislativo 59/2004 all'articolo 7, comma 6 stabilisce che il docente al quale sono affidati i compiti di tutor assicura, nei primi tre anni della scuola primaria, "un'attività di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore settimanali". Quindi la norma a cui fare riferimento è il decreto legislativo che non vincola l'attività di insegnamento alle 18 ore settimanali in presenza con l'intero gruppo di alunni. Ed è allora possibile nella logica della autonomia assegnare ai tre insegnanti (vecchio modulo) un maxi gruppo di 40 alunni (= le due classi del precedente modulo) e creare tre sottogruppi di 13, 13 e 14 alunni a cui assegnare un docente tutor. In questo modo ognuno dei tre docenti svolge l'attività di insegnamento di 18 ore sul maxi gruppo e quella di tutor sul sottogruppo di 13, 13 e 14. Questa soluzione è rispettosa del principio della personalizzazione dei piani di studio e della responsabilità orientativa di docenti; inoltre salvaguarda la contitolarità didattica dei docenti e recupera le migliori esperienze della scuola primaria avviate con la legge 148/1990. Una sua applicazione diffusa in tutte le scuole primarie costringerebbe il Miur ad abrogare il comma 6 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 59/2004, riconducendo così la funzione tutoriale al profilo professionale di ogni docente.

Orazio Ruscica

IL PROGETTO QUALITÀ PER LA SCUOLA ITALIANA

Nella scuola italiana da diversi anni, e prima ancora che fosse codificata in una specifica riforma dal Ministro Moratti, si è aperta la stagione del rinnovamento, della sperimentazione di nuovi assetti, di un diverso modo di intendere il rapporto tra istituzione scolastica e territorio, tra istituzione scolastica che produce un servizio e famiglie che ne fruiscono.

La prospettiva di una scuola sempre più al passo con gli altri Paesi europei è stata auspicata, in diverse occasioni, anche dalla Confindustria la quale ha indicato la necessità di "obiettivi operativi ... finalizzati a rafforzare e sviluppare il grado di qualità e di innovazione dell'istruzione richiesto dagli standard europei, nel rispetto delle tradizioni e delle nostre radici culturali; a formare risorse umane dotate di alte conoscenze e di elevata cultura di base, nonché di competenze professionali idonee ad accedere al mondo del lavoro" (IV Protocollo d'Intesa MIUR-Confindustria, 24 luglio 2002).

Quella della scuola è stata da sempre una qualità sperata, talvolta intravista, sempre tenacemente perseguita dai suoi operatori, oggi è anche un obiettivo ufficialmente fissato, da raggiungere attraverso un percorso pianificato e precisi indicatori del livello di soddisfazione dei destinatari del servizio d'istruzione e formazione.

Con l'autonomia delle istituzioni scolastiche si è voluto affidare ad ogni singola scuola l'arduo compito di "progettare" e realizzare in proprio dei percorsi formativi e organizzativi capaci di proiettarla in una dimensione operativa del tutto nuova, aperta al confronto ed alla collaborazione con le realtà culturali e produttive del territorio.

Va qui riconosciuto che le varie componenti della comunità scolastica italiana, dirigenti, docenti e personale amministrativo, hanno dato prova, anche in tale occasione, di grande professionalità, riuscendo a dare concretezza a qualcosa che era solo sulla carta e che, tante volte, risultava difficile da decifrare.

Ma il passo ulteriore è quello che si presenta oggi, ossia il progetto di monitorare e di valutare quanto la scuola italiana realizza, sia sul piano organizzativo-strutturale sia su quello specifico della didattica.

Già dal 1995 il MIUR aveva sollecitato iniziative per la diffusione della cultura della qualità nelle scuole ed aveva costituito i Poli per la Qualità operanti a livello regionale, coadiuvati dai Referenti provinciali del Progetto Qualità, insediati presso i vari Centri Servizi Amministrativi. Si è dato così avvio ad una cultura della misurazione e valutazione che, sulla base di indicatori individuati ed condivisi, potesse evidenziare le possibili ulteriori tappe di crescita della scuola.

Sul piano organizzativo-strutturale si deve, preliminarmente, osservare che le istituzioni scolastiche hanno già vissuto una forzata ristrutturazione attraverso i

piani di dimensionamento che hanno portato, tendenzialmente, le scuole a rispondere ai bisogni di una platea scolastica di almeno 500 e di non più di 900 alunni, fatte salve le necessarie deroghe per particolari situazioni territoriali. Tutto ciò anche con l'intento di ottimizzare la "produttività" scolastica. Ma nella specifica prospettiva del "progetto qualità" è stato posto l'accento soprattutto sulla possibilità di creare un raccordo tra l'istituzione scolastica, il territorio e le imprese, anche attraverso una progettualità di base capace di raccordarsi con i Patti Territoriali, i Contratti d'Area, i Piani di Zona e tutte le altre esperienze di progettazione che vedono uniti, nello stesso impegno per lo sviluppo, Enti locali ed imprese.

Si tratta di un impegno di grande portata che, in questo momento, si interseca con una scadenza importante, quella del 31 dicembre 2004, quando si tireranno le somme di quanto sarà stato fatto o meno in merito alla messa a norma delle strutture scolastiche italiane, secondo quanto fissato dalla legge n. 265 del 1999. Sarà una verifica importante tenuto conto del quadro opaco che emerge dell'indagine di Legambiente (Ecosistema scuola 2004).

Sul piano specifico della didattica il percorso che i Poli per la Qualità della scuola indicano prevede innanzitutto la rimozione dell'idea di una pari opportunità intesa come perseguimento di obiettivi minimi standardizzati da garantire a tutti sollecitando invece ad aprire alla possibilità di dare risposta anche a quegli alunni che sono pronti a conseguire più alti livelli formativi e che rischierebbero diversamente di essere penalizzati. Ciò non comporta (o non dovrebbe comportare) la costituzione di gruppi diversificati di alunni quanto piuttosto percorsi didattici personalizzati all'interno del medesimo gruppo classe. La scuola dell'autonomia deve essere oggi, sempre più, capace di operare una riflessione sulle proprie esperienze, di mettere in atto una autodiagnostica per tarare il proprio specifico assetto organizzativo e formativo, anche in vista dei percorsi per la certificazione di qualità prevista dalle norme UNI EN ISO 9000:2000. All'interno della singola istituzione scolastica questo delicato ed importante compito viene indicato con un nuovo profilo professionale, quello del "Responsabile della Qualità Scolastica" (R.Q.S.), che dovrebbe acquisire concretezza a seguito di appositi corsi che i Poli di Qualità hanno messo in cantiere. A lui l'arduo compito della progettazione - controllo - valutazione della qualità del servizio scolastico.

Nessuno si scandalizzi se presto si ripresenterà anche un confronto sulla "qualità" delle retribuzioni del personale scolastico e nessuno si scoraggi nell'apprendere che attualmente siamo terzultimi nel panorama europeo.

Ernesto Soccavo

PROSPETTIVE DA APRIRE

continua da pag. 8

quali sono le possibili "prospettive da aprire" per coloro che sono rimasti fuori da questa tornata concorsuale.

La linea dello Snadir è sempre stata quella di ottenere la trasformazione della graduatoria generale di merito del concorso riservato, di validità triennale, in una graduatoria permanente ad esaurimento affinché anche i vincitori di concorso non collocati in posizione utile per la nomina in ruolo potessero comunque, anche in un tempo più lungo, ottenere la firma del contratto a tempo indeterminato. Questa proposta, già in più occasioni portata all'attenzione del MIUR, va oggi necessariamente integrata con la proposta di compilazione di una seconda fascia aggiunta nella quale possano trovare posto tutti gli altri docenti, da graduare sulla base dei soli titoli culturali e di servizio.

Ciò si potrebbe ottenere se il MIUR bandisse un prossimo concorso per soli titoli, così come è avvenuto, d'altra parte, per tutti gli altri docenti. E' proprio questo che lo Snadir ha fatto in questi dieci anni, chiedere che gli Idr, nella scuola italiana, fossero trattati sul piano normativo come tutti gli altri docenti, niente di più e niente di meno. Il concorso pubblico ha contribuito certamente a rendere concreta questa omologazione, auguriamoci che ciò rafforzi anche nell'opinione pubblica l'idea che il docente di religione è un professionista della didattica e, in quanto tale, una risorsa per la positiva formazione dei giovani studenti.

Francesco Cacciapuoti

**SOGNI E DESIDERI CONDIVISI
CAMBIANO IL MONDO**

**ADERISCI ALLO
S N A D I R**

ELENCO DEI RIFERIMENTI PROVINCIALI

Per particolari necessità potrete contattare la

Segreteria Nazionale - Via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA (RG) - Tel. 0932/762374 - Fax 0392/455328

Città	Responsabile	Indirizzo	CAP	Località	Tel./Fax./Cell.	E-mail
AGRIGENTO sede prov.le	Magro Giuseppe	Piazza Primavera, 15	92100	AGRIGENTO	0922/613048 338/2612199	snadir.ag@snadir.it
AVELLINO	Panza Antonio	Via Roma, 130	83036	MIRABELLA ECLANO (AV)	347/9469684	
BARI sede prov.le	D'Ambrosio Michele	Via Laterza, 95	70029	SANTERAMO (BA)	080/3023700- 329/4115222	snadir.ba@snadir.it
BENEVENTO	Muto Antonella	Via Degli Astronauti, 3	83038	MONTEMILETTO (AV)	333/2920688	
CAGLIARI sede prov.le	Cappai Maricilla	Via Segni, 139	09047	SELARGIUS (CA)	070/8474289-853086 340/0670940	snadir.ca@snadir.it
CALTANISSETTA	Petix Giovanni	Via Benintendi, 70	93100	CALTANISSETTA	388/9449427	
CASERTA sede prov.le	Albano Antonietta	Viale Manzoni, 28	81025	MARCIANISE (CE)	0823/823638 339/5031862	snadir.ce@snadir.it
CATANZARO	Maduri Antonino	C.so Vittorio Emanuele, 260	88060	SATRIANO (CZ)	393/3369353	snadir.cz@snadir.it
CAST/MARE DI STABIA	Ernesto Soccavo	C.so Garibaldi, 108	80053	CAST/MARE DI STABIA	340/0670921	soccavo.e@snadir.it
CATANIA	Zuccarello Katia	Via G. Marconi, 79	95045	MISTERBIANCO (CT)	347/3315323	snadir.ct@snadir.it
ENNA	D'Oro Claudio	Via Belviso, 17/C	94014	NICOSIA (EN)	328/8775955	snadir.en@snadir.it
FOGGIA sede prov.le	Fiore Matteo	Via Alberona, 6	71016	SAN SEVERO (FG)	0882/333201	snadir.fg@snadir.it
MESSINA sede prov.le	Formica Mirella	Via Massimiliano Regis, 15	98057	MILAZZO (ME)	090/9240124	snadir.me@snadir.it
MILANO sede prov.le	Borsò Alberto	Via A. Antonelli, 4 (MM3 Corvetto)	20139	MILANO	02/56816546 02/56807469	snadir.mi@snadir.it
NAPOLI sede prov.le	Cacciapuoti Francesco	Via Cesare Rossaroli, 174	80139	NAPOLI	081/440733 340/0670924	snadir.na@snadir.it
NOLA sede zonale	Allocca Pina	Viale A. Labriola, 37/B-5	80030	CAMPOSANO (NA)	339/4180975	pinaallocca@inwind.it
NUORO	Boi Sergio	Via Vittorio Emanuele III°, 3	8040	ULASSAI (NU)	333/4502036	snadir.nu@snadir.it
PALERMO sede prov.le	Pace Giuseppe	Via Torino, 38	90133	PALERMO	091/6166222 349/5682582	snadir.pa@snadir.it
PISA sede prov.le	Fornai Sandra	Via V. Gioberti, 58/A	56100	PISA	050/970370 347/3457660	snadir.pi@snadir.it
RAGUSA sede nazionale	Scivoletto Marisa	Via Sacro Cuore, 87	97015	MODICA (RG)	0932/762374	snadir@snadir.it
SALERNO	Siniscalchi Nunzia	Via C. Pisacane, 73	84082	BRACIGLIANO (SA)	328/1003819	
TRAPANI	Di Giuseppe Vito	Via Bonsignore	91022	CASTELVETRANO (TP)	368/3089417	
TREVISI	Lorenzon Loreno	Via Pasubio, 24	31030	CARBONERA (TV)	347/7955962	llorenzoni@libero.it
VARESE sede prov.le	Loritto Angela	Via San Cristoforo, 9	21047	SARONNO (VA)	02/9621582	

Vuoi costituire la segreteria dello SNADIR nella tua provincia? Telefona allo 0932/762374

I colleghi incaricati annuali possono iscriversi inviando per posta alla segreteria nazionale dello SNADIR (via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA) tre copie, debitamente compilate, della seguente delega.



Spett.le SNADIR - Segreteria Nazionale
Via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA (RG)

Alla Direzione Provinciale del Tesoro
di _____

Al Sig. Direttore/Preside del _____
di _____

Il sottoscritt _____ nat. a _____ il _____ abitante a _____ c.a.p. _____ in via _____ n. _____

tel. _____/_____ Diocesi da cui dipende _____ Partita di spesa fissa n. _____ insegnante presso _____ via _____ di _____ iscritt. allo SNADIR - Sindacato

Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione autorizza l'ufficio che lo amministra a trattenere mensilmente a decorrere dal _____ lo 0,50% sulla retribuzione. Il versamento sarà effettuato sul c.c.p. n.11291978 intestato a:

SNADIR - Via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA (RG)


L'iscrizione al Sindacato e la delega di riscossione dei contributi si intendono tacitamente rinnovate per l'anno successivo, ove non vengano revocate dal sottoscritto entro la data del 31 ottobre di ciascun anno mediante comunicazione scritta alla sede Nazionale dello SNADIR e all'ufficio pagatore.

Il sottoscritt _____ chiede infine che gli importi mensilmente trattenuti siano versati, entro 5 giorni dal mese successivo cui si riferiscono allo SNADIR - Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione cui è iscritto. Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali (ai sensi dell'art.10 L.675/96), consento al loro trattamento nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari. Consento altresì che i dati riguardanti l'iscrizione siano comunicati al datore di lavoro e da questi trattati nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti.

(luogo e data)

(Firma leggibile per esteso)

Crescita dello SNADIR



GARANZIA DI RISERVATEZZA

Il trattamento dei dati personali che La riguardano viene svolto nell'ambito della banca dati elettronica dello SNADIR e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 675/96 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, di cui Le garantiamo la massima riservatezza, è effettuato, salvo divieto espresso per iscritto degli interessati, per le proprie attività istituzionali ivi comprese la comunicazione, l'informazione e la promozione, nonché per eseguire obblighi di legge. I Suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi Lei potrà chiedere, in qualsiasi momento, la modifica o la cancellazione scrivendo a Snadir - Responsabile trattamento banca dati - via Sacro Cuore, 87 - 97105 MODICA (RG).

PROFESSIONE I.R.

Periodico di attualità, cultura, informazione dello
SNADIR - Sindacato Nazionale Autonomo
Degli Insegnanti di Religione
Iscr. Tribunale di Modica n.2/95

Direttore: Orazio Ruscica

Direttore Responsabile: Rosario Cannizzaro

Redazione: Rosario Cannizzaro, Orazio Ruscica, Marisa Scivoletto.
Hanno collaborato: Antonino Abbate, Francesco Cacciapuoti, Luigi Cioni,
Salvatore Modica, Barbara Pandolfi, Domenico Pisana, Ernesto Soccavo.

Redazione - Amministrazione - Segreteria:

via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA (RG)

Tel. 0932.76.23.74 - Fax 0932.45.53.28

Stampa: Coop. C.D.B. - Ragusa

Questo numero ha avuto una tiratura di 8.000 copie
Consegnato in tipografia il 29 ottobre 2004

Questo periodico è associato alla

Unione Stampa
Periodica Italiana

SNADIR - INFO

Tel. 0932/76.23.74 (2 linee r.a.)
Fax 0932/45.53.28

L'ufficio di Segreteria Nazionale dello
SNADIR è a vostra disposizione dal Lunedì al Venerdì dalle ore 16,30 alle ore 19,00.

La segreteria telefonica e il fax sono in
funzione 24 ore su 24. Si riceve su
appuntamento nei giorni di Mercoledì e
Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Per comunicazioni urgenti telefonare
ai seguenti numeri 340/0670900;
340/0670921; 340/0670924; 340/0670940;
349/5682582; 347/3408729; 347/3457660.